

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO 2° “Riccardo Gulia” SORA**
Via G. Marconi snc – 03039 SORA(FR) Tel. 0776-831956 Fax 0776-820447
- C.F. 91024360603 – Codice Univoco Fatturazione UFN8B8
P.E.C.: fric850006@pec.istruzione.it; email: fric850006@istruzione.it; Sito web: www.ic2sora.gov.it

Prot. e data vedi segnatura

Agli Atti
Albo on line

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di convocazione n. 666 del 23/1/2026 delle procedure di individuazione di docente sostegno primaria quale supplente temporaneo e del conseguente conferimento di incarico di supplenza breve.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 5 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 25 cc 2 e 4 del D.lgs. 165/2001;

VISTO il DPR n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia dell'istituzione scolastica;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola del 28/01/2024;

PRESO ATTO della dotazione organica del personale docente assegnato all'Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2025 – 2026;

VISTO il DM 131/2007;

VISTO il DM 88 del 16/05/2024;

VISTA la legge 190/2014 art. 1 commi 332 e 333

VISTA l'O. M. n. 88 del 16/05/2024 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTA la circolare MIM n. 157048 del 09/07/2025 avente per oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2025/2026”;

VISTA la CM n.prot. 14991 del 06.10.2009;

VISTA l'assegnazione di posti in organico di diritto e di fatto;

VISTA ed Adottato il Piano ATA a.s.2025/26

VISTA l'assenza del docente di sostegno titolare;

VERIFICATO di aver esperito ogni attività di reperimento di risorse interne all'istituzione scolastica al fine di consentire la vigilanza e l'istruzione degli alunni, e che tale ricognizione ha prodotto esito negativo a causa della indisponibilità di docenti in organico di potenziamento;

VERIFICATO di aver esperito la procedura di interpello senza esito come decretato con atto prot.664 del 23/1/2026

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare, compatibilmente con l'esigenza della piena utilizzazione delle competenze professionali individuali, la migliore efficacia organizzativa;

VALUTATA la necessità e l'urgenza di assicurare la vigilanza e il diritto allo studio e all'apprendimento dei suddetti alunni;

CONSIDERATO che è stata predisposta in data 23/1/2026 prot n. 666 una convocazione per un posto di docente sostegno primaria su graduatoria comune primaria con decorrenza dal 26/1 a 1/2 con clausola risolutiva in caso di rientro del titolare

RITENUTO di doversi avvalere dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi involontariamente in sede di convocazione in quanto non verificata la comunicazione di accettazione di docente in graduatoria in posizione precedente rispetto all'individuata;

CONSIDERATO che l'errore commesso non deve essere motivo di pregiudizio per tutti gli aspiranti che devono essere messi in grado di rispondere con il sistema attivo

VISTO il CCNL Scuola vigente: “*E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto*”;

RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela

delle situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato utilmente inclusi in graduatoria d'istituto;

RITENUTO di avvalersi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, in presenza di errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di individuazione errata, con effetto immediato e comunque quando la PA di avvede dell'errore

RITENUTO che la convocazione indicata in oggetto doveva essere assegnata alla docente che ha fatto pervenire comunicazione con e-mail successiva all'accettazione con cui motivava l'accettazione ed il ritardo nella presenza per la presa di servizio

PRESO ATTO del mero errore materiale delle suindicate convocazioni e comunque la necessità di un eguale diritto all'acceso alla procedura

DECRETA

- di procedere, per il principio di autotutela della P.A., all'annullamento della procedura di convocazione Prot. n. 666 effettuata in data 23/1/2026 per un posto di docente sostegno primaria dal 26/1 a 1/2 con clausola risolutiva in caso di rientro del titolare e relativa alle procedure di individuazione quale supplente temporaneo e del conseguente conferimento di incarico di supplenza breve;
- di procedere con nuova convocazione alla corretta individuazione degli aventi diritto per la sottoscrizione dei contratti a tempo determinato per lo svolgimento della funzione di docente scuola primaria sostegno;
- di pubblicare il presente atto all'albo della scuola e di inserirlo nel sito web di questa istituzione scolastica ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009.

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Avv. Maddalena Cioci

Firmata digitalmente